

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	18 dicembre 2017	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
sulla petizione 24 giugno 2017 presentata dal signor Beat Allenbach,
Torricella e firmatari, che chiede la revoca immediata di ogni misura di
espulsione dalla Svizzera nei confronti di tutti i componenti della
famiglia Gemmo**

1. PREMESSA

La questione dell'espulsione dal nostro territorio di alcuni membri della famiglia Gemmo ha suscitato la reazione degli studenti della classe 4C del Liceo 1 di Lugano, i quali hanno scritto una lettera al Direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport Manuele Bertoli per chiedere la revoca della decisione. Insieme a questo scritto è stata allegata una petizione sottoscritta da oltre 300 persone; le firme sono state raccolte prevalentemente a Lugano, fra genitori, docenti e allievi riuniti per la consegna del diploma di maturità. Ciò che si può notare è quindi la profonda vicinanza tra la famiglia Gemmo e la comunità scolastica, che si è schierata apertamente a sostegno di questa famiglia nel chiedere sostegno all'autorità cantonale. Non si può inoltre non apprezzare il profondo impegno di questi giovani ragazzi della 4C, che sono venuti a conoscenza della famiglia Gemmo organizzando all'interno della struttura della Croce Rossa di Paradiso delle lezioni scolastiche per i giovani rifugiati ospiti del centro.

2. LA SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA GEMMO

Secondo quanto riportato nello scritto accompagnante la petizione, siamo in presenza di una situazione estremamente delicata sotto molti punti di vista. *«Quattro anni fa i genitori Gemmo, con 5 bambini minorenni, sono scappati dal loro paese a causa della guerra. Ora risiedono da più di anno in Ticino, dove i tre fratelli più piccoli hanno potuto finalmente andare a scuola, mentre i due ragazzi più grandi nel frattempo sono diventati maggiorenni (19 e 18 anni)»*, si può leggere nella lettera. E sono proprio i due figli più grandi l'oggetto della petizione dal momento che, secondo l'autorità federale, essendo ormai maggiorenni, sono considerati come delle singole entità e quindi non più membri del nucleo familiare.

Ad aggravare la situazione vi è il vissuto di questa famiglia e di questi due giovani. Sempre secondo quanto riportato nello scritto, non si può rimanere indifferenti davanti al fatto che questa famiglia è rimasta integra e unita *«pur attraversando la Turchia, la Grecia, l'Italia e la Germania. Durante il loro peregrinare, il soggiorno greco è stato il più breve. Infatti un mese e mezzo dopo sono riusciti a prendere un barcone in direzione dell'Italia ma nel frattempo le autorità greche li hanno incarcerati per 2-3 giorni. In quell'occasione gli hanno estorto le impronte digitali trasformandoli così, a loro insaputa, in rifugiati politici della*

Grecia. Già allora, viste le precarie condizioni umanitarie e sanitarie del paese che li ospitava ma sul quale volevano solo transitare, il loro soggiorno è stato allucinante, senza alcun rispetto dei primari diritti umani».

La famiglia Gemmo è riuscita a raggiungere il nostro Paese, dove è stata accolta in maniera eccellente, ricevendo assistenza sanitaria, scolastica e giuridica. Durante il soggiorno nel nostro Paese, hanno scoperto che in base a quanto previsto dagli Accordi internazionali di Dublino, le impronte registrate in Grecia significavano di fatto la loro "condanna" a essere espulsi dal Ticino per essere rimpatriati nel Paese in cui hanno depositato (pur senza la loro volontà) la domanda di asilo.

Allo stato attuale tutti i familiari hanno ricevuto la decisione di allontanamento, ma ai due figli maggiorenni non è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso, per cui l'autorità cantonale avrebbe potuto rendere immediatamente effettiva nei loro confronti l'espulsione dal nostro territorio.

3. INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Lo scorso 26 giugno, alcuni deputati PPD hanno presentato un'interrogazione parlamentare dal titolo "Autorità ticinesi, teniamo unita questa famiglia!". Nel testo si chiedeva al Consiglio di Stato se vi fossero delle competenze cantonali per evitare che la famiglia venisse smembrata in attesa della decisione definitiva da parte del Tribunale amministrativo federale.

I parlamentari PPD ricordavano nel testo le atroci persecuzioni a cui questa minoranza curda di religione Yazida è stata sottoposta in Siria e che hanno portato altri Cantoni, in particolare Friburgo, a concedere l'asilo ad altri membri di questa stirpe famigliare.

4. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 30 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario fornire alcune precisazioni sul caso della famiglia Gemmo tramite un comunicato stampa. Il Governo ha voluto chiarire il fatto che, contrariamente a quanto si era detto, nessuna decisione sull'allontanamento dei due figli maggiorenni era stata presa. Al contrario – proseguiva il comunicato stampa – il 13 giugno l'Ufficio cantonale della migrazione aveva informato la Polizia cantonale circa la decisione di sospendere la procedura di allontanamento avviata nei confronti dei due figli più grandi, *«tenuto conto che hanno da poco raggiunto la maggiore età, che hanno sempre convissuto con genitori e fratelli e ritenendo pertanto inopportuna la separazione della famiglia».*

Inoltre il Consiglio di Stato, nei giorni precedenti, aveva preso la decisione di scrivere direttamente alla Segreteria di Stato della migrazione per renderla attenta su quanto stava accadendo, anche a seguito delle numerose prese di posizioni pubbliche sulla vicenda.

Il 3 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha risposto all'atto parlamentare dei deputati PPD spiegando ulteriormente che *«la decisione di sospendere l'allontanamento è stata presa il 13 giugno, quindi ben prima della raccolta firme alla quale ci si riferisce nell'atto parlamentare, a testimonianza che i collaboratori dell'Ufficio della migrazione agiscono coscientemente e con consapevolezza del fatto che le loro decisioni hanno conseguenze talvolta pesanti sulla vita delle persone interessate».*

È comunque importante specificare che in questo ambito le competenze cantonali sono assai limitate. Nella risposta all'atto parlamentare è esplicitato che *«i Cantoni si limitano a gestire il richiedente loro assegnato dall'autorità federale durante la procedura, limitatamente agli aspetti inerenti il suo soggiorno»*. Il Governo precisa in maniera inequivocabile che *«nel caso in cui il TAF dovesse respingere il ricorso tuttora pendente, il Consiglio di Stato deve pretendere dai suoi funzionari che agiscano secondo quanto stabilito dal Tribunale Federale. Nel caso in cui la domanda non venga accolta dalla SEM [...] il Cantone è inoltre tenuto ad eseguire l'allontanamento»*.

Nella risposta all'interrogazione del 26 giugno il Consiglio di Stato ripercorre le vicissitudini della famiglia Gemmo in relazione alle procedure di asilo cui è stata sottoposta, ricordando tra l'altro quanto segue:

«una prima procedura d'asilo nell'ambito dell'Accordo di Dublino si è conclusa con una decisione di rifiuto della SEM del 17 dicembre 2015, ritenuto che la Grecia aveva già riconosciuto ai richiedenti lo statuto di rifugiato e concesso loro un permesso di soggiorno valido fino al 2018. Per lo stesso motivo la SEM, con decisione del 27 aprile 2016, poi avallata dal Tribunale federale amministrativo (TAF) il 29 settembre 2016, ha deciso la non entrata nel merito per la successiva domanda di asilo.

La Grecia è infatti stata designata come un Paese sicuro per accogliere gli interessati ai sensi della LAsi (principio di non respingimento); dal canto suo la Svizzera avrebbe la possibilità di accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato unicamente qualora fosse invocato un interesse degno di protezione e a condizione che uno Stato terzo non abbia già riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso protezione contro le persecuzioni.

Si consideri che nell'ottobre del 2015 la famiglia aveva lasciato la Svizzera recandosi in Germania per poi rientrare nuovamente nel nostro Paese, poiché le autorità germaniche avevano a loro volta ordinato ai richiedenti di ritornare in Grecia.

Il 25 aprile 2017 la SEM ha respinto la domanda di riesame inerente la precedente decisione di non entrata nel merito, contro la quale è attualmente pendente ricorso al TAF. Quest'ultimo, lo scorso 2 giugno 2017, ha accolto la richiesta di effetto sospensivo e concesso alla famiglia di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ad eccezione dei due figli maggiorenni i quali avrebbero dovuto lasciare il nostro Paese e attendere la decisione all'estero.

L'Ufficio della migrazione (UM), ritenuta l'esclusione dei due figli maggiorenni dal beneficio dell'effetto sospensivo da parte del TAF, a tutela dell'unità della famiglia e considerato che avevano raggiunto la maggior età da poco, ha comunicato alle preposte autorità di Polizia cantonali la sospensione della partenza anche per quest'ultimi».

5. DISCUSSIONE COMMISSIONALE

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha analizzato la questione valutando unicamente il caso della famiglia Gemmo e non affrontando le problematiche della migrazione nel suo complesso, pur riconoscendo le criticità e le difficoltà di chi si trova a chiedere aiuto perché in fuga da situazioni oggettivamente disperate.

Nel caso in discussione la Commissione ha ritenuto che l'agire del Consiglio di Stato e, in particolare, dell'Ufficio della migrazione sia stato opportuno e sensibile alle necessità di questa famiglia. Ai commissari risulta incomprensibile il motivo per cui a una parte della famiglia sia stato concesso l'effetto sospensivo mentre ai due fratelli maggiorenni (seppure da poco) questo beneficio è stato negato. Il plenum commissionale ha sposato in toto le

argomentazioni di chi ha da subito sostenuto che un nucleo familiare che si trova nella situazione della famiglia Gemmo non debba mai essere separato contro la sua volontà.

La Commissione non può però entrare nel merito della specifica richiesta della petizione, cioè la «*revoca immediata di ogni misura di espulsione dalla Svizzera nei confronti di tutti i componenti della famiglia Gemmo*». Si tratta infatti di un aspetto di competenza esclusiva delle autorità federali; le autorità cantonali non sono altro che degli esecutori delle decisioni di queste ultime.

6. CONCLUSIONI

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi, giusta l'art. 84 cpv. 2 LGC, invita il Gran Consiglio ad archiviare la petizione ai sensi delle considerazioni sopraesposte.

Per la Commissione petizioni e ricorsi:

Giorgio Fonio, relatore

Ay - Balli - Beretta Piccoli - Campana - Cedraschi -

Gaffuri - Gianella - Guscio - La Mantia - Lurati -

Lurati Grassi - Pellanda - Schnellmann